



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel.06121128545

RMIS11600E@istruzione.it - RMIS11600E@pec.istruzione.it

C.F. 93024610581 - Codice IPA ISE - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circolare n. 59

Palestrina, 9 ottobre 2025

AL PERSONALE
AL DSGA
SITO WEB

Oggetto: Personale scolastico, Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 205851 del 25 settembre 2025. Indicazioni operative.

Istanze di cessazione/trattenimento in servizio – Termine perentorio del 21 ottobre 2025

La domanda di cessazione, per il personale docente, compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA a tempo indeterminato dovrà essere presentata, **ESCLUSIVAMENTE** tramite POLIS, entro il termine del **21 ottobre 2025**. Si fa presente che tale termine è perentorio, per cui non sarà possibile in data successiva presentare domande di cessazione dal servizio, né revocare domande già inoltrate; con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca nei termini prescritti rende la domanda di cessazione irrevocabile.

Non potranno, in ragione di quanto espresso sopra, essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2025.

Il trattenimento in servizio, sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti ai sensi del comma 257, art.1, L.208/2015 può essere richiesto al Dirigente scolastico, mediante istanza in carta semplice su sportello digitale, entro il medesimo termine del 21 ottobre 2025.

Possono richiedere il trattenimento in servizio:

- coloro che raggiungono 67 anni di età al 31 agosto 2026 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. In questo caso il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione, cioè 20 anni di contributi (art.509, comma 3, Decreto Legislativo 297/1994);
- coloro che sono impegnanti in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di Paesi stranieri).

Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di 3 anni con provvedimento motivato del dirigente scolastico.

Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattenimento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal [decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica](#). Nella richiesta gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part - time.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze dovranno essere presentate avvalendosi delle modalità previste al Polis. In particolare, saranno attive contemporaneamente sette funzioni distinte, di cui:

1. la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie (cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2026; cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
2. la seconda la domanda di cessazione per raggiungimento dei requisiti della cd. quota 100, che devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021;
3. la terza la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti per la cd. quota 102, requisiti che devono essere posseduti al 31 dicembre 2022;
4. la quarta la domanda di cessazione dal servizio per maturazione dei requisiti previsti per la cd. quota 103, posseduti alla data del 31 dicembre 2023;
5. la quinta la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);
6. la sesta conterrà la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2025);
7. la settima la domanda di cessazione con raggiungimento dei requisiti per opzione donna al 31 dicembre 2021 (art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26) **ovvero** domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2022 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26 – art. 1 comma 292 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) **ovvero** domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2023 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 1 comma 138, della legge 30 dicembre 2023 n. 213) **ovvero** domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2024 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 1 comma 173, della legge 30 dicembre 2024 n. 207).

In presenza di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100, 102, 103, “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, la procedura tratterà queste ultime **in subordine** alla prima istanza.

Domande per l'erogazione della pensione diretta ordinaria da parte del personale cessato a domanda e per limiti di età

Oltre alla domanda di cessazione il personale è chiamato presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria direttamente all'INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

La presentazione della suddetta domanda di pensionamento ad INPS deve essere presentata anche dal personale che cessa d'ufficio (limiti d'età). Più precisamente, sarà collocato in pensione per raggiunti limiti d'età il personale che compirà un'età anagrafica di 67 anni e maturerà un'anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31/08/2026. Per il personale che ha il primo versamento contributivo dal 01/01/1996 oltre al conseguimento del requisito contributivo, dovrà essere verificato anche il raggiungimento dell'importo soglia, rapportandosi con le sedi INPS competenti.

I provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio saranno adottati dal Dirigente scolastico entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Pensione anticipata lavoratori precoci e "APE SOCIAL"

I lavoratori interessati all'accesso all'APE sociale ovvero alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dell'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in **modalità analogica o digitale entro il 31 agosto 2026**.

Si precisa, inoltre, che le donne che abbiano presentato domanda di opzione donna con riconoscimento da parte di INPS del diritto a pensione, contestualmente, **con domanda non oltre il 31 marzo 2026**, potranno, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'INPS di poter accedere all'APE, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento con opzione donna.

Risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro

In applicazione dell'art.72, comma 11, del D.L.112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dalla legge 114/2014), l'Amministrazione è tenuta a procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, **previo preavviso di 6 mesi (entro il 28 febbraio 2026)**, nei confronti del personale che abbia raggiunto limite ordinamentale dei 67 anni d'età anagrafica in presenza del requisito contributivo dei 20 anni (per coloro che abbiano il primo accredito contributivo dal 1996 ai già citati requisiti si deve prendere in considerazione anche quello relativo al raggiungimento dell'importo soglia).

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

Qualora l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Verifica del possesso dei requisiti e competenze relative alla gestione delle istanze

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è affidato direttamente alle sedi dell'INPS territorialmente competenti sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, **entro il termine ultimo del 21 aprile 2026**.

La Segreteria utilizzerà esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb per garantire un flusso costante di dati dal sistema SIDI a quello dell'INPS. **Le posizioni relative ai pensionandi, per le pratiche di propria competenza, dovranno essere definite entro e non oltre la data del 09 gennaio 2026.** In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrata Tesoro. L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova PassWeb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 i termini prescrizionali dei crediti contributivi.

A seguito dell'accordo sottoscritto tra U.S.R. per il Lazio ed INPS – Progetto ECO Dipendenti Pubblici, per il personale nato tra il 1953 ed il 1965, compete alle Filiali metropolitane romane INPS di riferimento:

1. La definizione delle domande di computo/riscatto/ricongiunzione in vigore presentate dagli utenti a partire dal 01/09/2000;
2. La certificazione del diritto a pensione (entro la già ricordata data del 21 aprile 2026) relativo alle posizioni di cui al punto precedente nonché alle posizioni segnalate dal Progetto ECO dipendenti pubblici;
3. la liquidazione di tutti i trattamenti pensionistici.

Per le domande “ante subentro” NON rinvenute al momento della conclusione del suddetto accordo, non trasmesse, pertanto, al Progetto ECO e solo successivamente rinvenute o recuperate dagli Uffici competenti, la lavorazione della pratica e l'adozione del corrispondente provvedimento resta a carico dell'ATP di Roma.

L'invio della documentazione necessaria al riconoscimento del servizio militare o all'attribuzione delle diverse maggiorazioni del servizio (a cura dell'interessato) dovrà avvenire, per ciascuna delle suddette pratiche, in singoli file formato pdf denominati “PENSIONAMENTI SCUOLA 2026 – cognome.nome” dell'interessata/o ed inviati via PEC alle competenti filiali metropolitane romane dell'INPS.

Le cessazioni saranno convalidate a SIDI da parte della segreteria, con la specifica funzione, solamente dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

T.F.S. e T.F.R.

Per quanto attiene alla trasmissione dei dati utili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) la circolare ribadisce il superamento del modello cartaceo e la necessità di provvedere, da parte degli Uffici competenti, tramite l'applicativo “comunicazione cessazione TFS”.

Per quanto attiene al TFR la Segreteria utilizzerà la nuova funzionalità “Ultimo miglio TFR” di cui alla circolare n. 185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei “TFR 1” e “TFR 2”.

La nota ministeriale, a cui si rimanda, fornisce indicazioni specifiche anche in tema di anticipo TFS/TFR (applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26) e di predisposizione UM TFR in caso di rapporti di lavoro a Tempo determinato. Con riferimento della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ovvero del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) si richiama la nota dell'U.S.R. Lazio “Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio

e di fine rapporto. Ricorso all'applicativo *Nuova Passweb*. Indicazioni operative” prot. n. 11324 del 25/03/2022, con cui sono state fornite indicazioni in merito all'utilizzo dell'applicativo *Nuova Passweb*, *Ultimo Miglio TFS*, *Posizione assicurativa e Comunicazione di cessazione TFS*, volte al superamento del precedente modello, basato sul cartaceo, ed all'implementazione al nuovo, telematico.

Documenti collegati:

- [Decreto Ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025](#)
- [C.M. n. 205851 del 25/09/2025](#)
- [Nota AOOUSPRM prot. n. 43158 del 26 settembre 2025](#)
- [Nota AOODRLA prot. n. 11324 del 25 marzo 2022](#)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ester Corsi

*Firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi del CAD e norme ad esso collegate*